

R.G. n. 1776/2016



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO

in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta in data 11 maggio 2016 al n. 1776/2016 del Ruolo Generale, in grado di appello, avente per oggetto appello a sentenza del giudice di pace, vertente tra

UNIPOL SAI ASS.NI S.p.a. ,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Alberto MAGNOLFI ed Andrea VAIANI ed elettivamente domiciliata in Prato, via Vittorio Veneto, 80, in forza di procura allegata all'atto di appello (indirizzi: fax: 0574/595688, mail: magnolfivaiani@virgilio.it, PEC: andreavaiani@pec.avvocati.prato.it).

APPELLANTE

contro:

NUOVA AUTOCARROZZERIA JOLLY SNC , in persona del legale rappresentante pt, elettivamente domiciliata in Prato, via Baldinucci, n 57 e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina DE LUCA, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione (indirizzo di posta elettronica giuseppinadeluca73@yahoo.it; PEC giuseppina.deluca@firenze.pecavvocati.it.)

APPELLATA

Conclusioni per l'appellante: *come da atto di appello, contrariis reiectis ed in parziale riforma della sentenza impugnata: • accertare e dichiarare l'applicabilità e legittimità della clausola F.9.4 della polizza stipulata tra il cedente Longobardi Pamela ed Unipolsai ass.ni spa e, conseguentemente, ridurre la liquidazione dell'indennizzo operata nella sentenza impugnata in favore dell'appellata nella misura del 20% e della franchigia di € 300,00 per tutti i motivi di cui in narrativa; • condannare l'appellata alla restituzione delle somme indebitamente percepite pari ad €. 3.331,71, e precisamente: € 763,44 per capitale (in applicazione della franchigia di € 300,00 e dello scoperto del 20%), € 1.539,45 per spese e competenze legali, €. 321,30 per rimborso spese CTP, € 507,52 per spese di CTU ed € 200,00 per spese di registrazione della sentenza impugnata, oltre interessi dal dovuto al saldo. • Con condanna dell'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.*



Conclusioni per l'appellata: *Rigettare l'appello e per l'effetto condannare la sentenza impugnata, con condanna alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 3 aprile 2014, ritualmente notificato, la NUOVA AUTOCARROZZERIA JOLLY SNC , in persona del legale rappresentante p.t, esponeva:

- che la UNIPOL SAI aveva assicurato il veicolo targato DF746AW, di proprietà della sig.ra Longobardi Pamela;
- che tale veicolo era stato oggetto di atti vandalici in data 22 novembre 2013, per un danno complessivo di € 3543,95 , detratta la franchigia del 10 %, che la compagnia assicuratrice era tenuta ad indennizzare;
- che il relativo credito era stato ceduto dall'aoriginaria assicurata alla NUOVA AUTOCARROZZERIA JOLLY snc, .

Tanto premesso adiva il Giudice di Pace di PRATO per sentire condannare la UNIPOL SAI al relativo pagamento , con interessi legali e pagamento delle spese processuali.

Si costituiva in giudizio Unipolsai ass.ni spa, la quale , in rito, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per difetto del mandato *ad litem*. Nel merito, contestava la domanda deducendo l'inesigibilità del credito per non avere ricevuto alcuna documentazione fiscale relativa alla avvenuta riparazione del veicolo e, in ogni caso, l'esorbitanza del quantum richiesto, nonché l'applicazione dell'ulteriore scoperto del 30% (derivante dalla sommatoria tra lo scoperto del 10% e la decurtazione del 20% per essere stata la vettura riparata da carrozzeria non convenzionata con Unipol, come invece pattuito nella polizza) nonché della franchigia di € 300,00, in base alla polizza stipulata con l'originaria assicurata. Concludeva, pertanto, per il rigetto di tutte le domande proposte, con condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 cpc e con vittoria integrale delle spese e competenze di causa.



A seguito di istruttoria con produzione documentale ed espletamento di CTU, il Giudice di Pace di Prato pronunciava sentenza n. 38/16 (rep. n. 75/16; cron. n. 383/16), emessa in data 18/01/16 e depositata in Cancelleria il 19/01/16, con la quale rigettava l'eccezione di nullità e condannava la UNIPOL SAI al pagamento della somma di € 2.617,21 (oltre al pagamento degli interessi, delle spese legali e delle spese di CTP e di CTU), sul presupposto della vessatorietà della clausola che prevedeva un coefficiente di riduzione in caso di riparazione presso carrozzeria non convenzionata con la compagnia assicuratrice.

Avverso tale sentenza spiegava appello la UNIPOL SAI , con atto di citazione notificato in data 28 aprile 2016, per i motivi che saranno descritti nella parte motiva della presente pronuncia.

Quindi, esaurita l'istruttoria con l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del **29 novembre 2017**, a seguito di una prima rimessione sul ruolo istruttorio, la causa era nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto è infondato e deve disatteso nei limiti delle seguenti motivazioni. Preliminarmente, va osservato che il dato testuale dell'art. 342 c.p.c., richiedente che nell'atto di appello siano esposti i motivi specifici di doglianza, impone non solo l'individuazione dei capi e dei punti della sentenza su cui si vuole sia portato il riesame del giudice di secondo grado, ma anche l'indicazione delle ragioni di censura che specificamente vengono enunciati in relazione ai capi ed ai punti oggetto del gravame, e per le quali si promuove la *revisio prioris instantiae* . La norma persegue il fine che la controparte sia messa in condizione di conoscere con precisione ed immediatezza l'oggetto e le ragioni del gravame, e di difendersi efficacemente, e che il giudice si renda conto della parte della controversia



devoluta al giudizio di secondo grado, in conformità del principio *tantum devolutum quantum appellatum*, e delle censure che connotano l'impugnazione (Cass.,15.4.87, n. 3724), giacché i limiti di devoluzione della controversia sono fissati rigidamente con l'atto di appello, oltre i quali si forma il giudicato che ne preclude l'esame al giudice del gravame. Il nuovo testo dell'art 342 cpc, introdotto con l'art 54 d.l. 22.6.2012, n 83, conv. Con modif. dalla legge 7.8.2012, n 154 , espressamente prevede espressamente la inammissibilità del gravame in assenza del requisito della specificità dei motivi attraverso : 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Se va escluso che il nuovo testo normativo richieda che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, nondimeno si impone comunque l'individuazione in modo chiaro ed esauriente del *quantum appellatum*, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata(Cass. 05/02/2015, n. 2143, nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice. Secondo un orientamento ancor più rigoroso, (Cass. 27/09/2016, n. 18392) che la specificità disegnata dal nuovo art. 342 cod. proc. civ. esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle



dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono ovvero che, nell'atto di gravame si deve una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (*Cass. 07/09/2016, n. 17712*).

Nel presente procedimento, con analitica e dettagliata motivazione, la società appellante assume la erroneità della sentenza di primo grado sotto molteplici motivi che si vanno di seguito a riassumere.

- I. Per la violazione delle norme in tema di cessione del credito nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che il cessionario del credito potesse eccepire la vessatorietà della clausola del contratto stipulato dal cedente con il debitore ceduto. Ad avviso della parte, non rivestendo ella la qualità di parte del contratto di cessione del credito non avrebbe assunto alcun diritto o obbligo che in tale contratto trova titolo e regolamentazione.
- II. Per l'assenza dei presupposti per la rilevabilità d'ufficio della vessatorietà di una clausola omettendo di considerare che nel caso in esame la controparte non rivestiva la qualità di contraente-consumatore, se ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, che definisce il consumatore come “ *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta* ”.
- III. Per la violazione del principio di non contestazione nella parte in cui nella sentenza impugnata il giudice di prime cure non ha tenuto conto, oltre allo scoperto del 10%, anche della franchigia di € 300,00, non oggetto di contestazione. Nel caso specifico, lamenta la compagnia appellante che l'assicurata aveva stipulato polizza assicurazione (tra l'altro) per l'indennizzo in caso di danno derivante da eventi socio-politici (comunemente noti come atti vandalici) e la cessione avrebbe determinato il trasferimento della pretesa con le decurtazioni sulla liquidazione dell'indennizzo espressamente pattuite nel contratto di assicurazione (franchigia di €300,00, scoperto del 10%, ed ulteriore decurtazione del 20% solo se non si permette alla compagnia



assicuratrice di riparare direttamente la autovettura tramite una delle carrozzerie con essa convenzionate), Ad avviso dell'appellante si tratterebbe di due decurtazioni che controparte non ha contestato, pure avendole arbitrariamente unificato in una sola voce: purtuttavia, il GDP ha illegittimamente ed immotivatamente detratto *"lo scoperto del 10%" senza operare l'ulteriore decurtazione di € 300,00"*.

IV. Per la erronea qualificazione di vessatorieta' della clausola f.9.4 del contratto di assicurazione in violazione degli artt. 1341 c. 2, 1362, 1363 cc. ed art. 33 Codice del Consumo. Ad avviso dell'appellante, infatti, in base al contratto di assicurazione l'assicurato aveva piena facoltà di scegliere se riparare la propria auto presso un'officina convenzionata oppure presso una di fiducia: in quest'ultimo caso il contratto firmato prevede uno scoperto del 20% sull'ammontare del danno. Tale clausola avrebbe dovuto essere considerata nel contesto del regolamento negoziale, in quanto a fronte di tale previsione la compagnia aveva concesso all'assicurato uno sconto di polizza del 3%, tanto che non sarebbe ipotizzabile uno squilibrio tra consumatore e professionista nella valutazione complessiva e sistematica del rapporto assicurativo, fonte di reciproche situazioni di vantaggio.

I

Ora, quanto al primo profilo, occorre svolgere alcune premesse.

Con la cessione del credito il terzo cessionario si surroga nei diritti che il cedente vantava nei confronti del debitore. Nel prevedere la cedibilità del credito, anche senza il consenso del debitore ceduto, salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o che sussista un divieto legale o negoziale di cessione, l'art. 1260 c.c., pone il principio della libera cessione del credito. Secondo l'orientamento giurisprudenziale oramai prevalente, la cessione può avere ad oggetto anche una ragione di credito o un diritto futuro, purché determinato o determinabile, nel qual caso l'effetto traslativo si produce al momento della relativa venuta ad esistenza in capo al cedente. In quest'ottica si è affermato che anche il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire



oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale, né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (v. *Cass.*, 13/5/2009, n. 11095; *Cass.*, 5/11/2004, n. 21192. E già *Cass.*, 21/4/1986, n. 2812), né d'altro canto ricorrendo nel caso un'ipotesi di cessione di crediti litigiosi (art. 1261 c.c.). In conformità al principio di libera cedibilità del credito è stato espressamente ritenuto possibile e lecito il trasferimento del credito del danneggiato al carrozziere nei riguardi della compagnia di assicurazione. Proprio ispirandosi ai principi generali della materia, la S.C. (*Cass. Civile, sez. III, 10.01.2012, n. 52 e Cass. civile, sez. III, 10.01.2012, n. 51*) ha confermato l'estensione alla materia del risarcimento dei danni il diritto della cedibilità del credito verso le compagnie di assicurazioni, contrariamente alle pronunce del Tribunale, che aveva negato la cedibilità di tale credito in quanto credito futuro e incerto e, quindi, subordinato all'accertamento giudiziale sulla responsabilità nella causazione del sinistro e sull'entità dei danni. Nell'ipotesi di asserito credito per danni da sinistro stradale o, come nel caso di specie di atto vandalico, va precisato che, ove la legittimità della pretesa del danneggiato sia contestata, il credito sorge nel momento in cui il credito viene ad esistenza per effetto di una sentenza del giudice o dell'accordo tra il danneggiato e la compagnia di assicurazione. Data quindi per pacifica la possibilità e liceità del trasferimento della situazione soggettiva di credito, la questione posta dall'appellante attiene alla legittimazione del cessionario a giovare della inefficacia della clausola ritenuta vessatoria, e dunque di un potere che sembrerebbe riconducibile direttamente al contratto e non a tale situazione.

E' chiaro che , a differenza della cessione del contratto che opera il trasferimento dal cedente al cessionario dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa inerenti, la cessione del credito ha un effetto più limitato, dal momento che è circoscritta al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto, credito che può anche non



essere ancora esistente ma futuro: in questo caso il trasferimento del credito avviene nel momento in cui esso viene ad esistenza. Vero è che sotto il profilo strutturale la cessione del credito è un contratto che si perfeziona con il consenso del cedente (originario creditore: Longobardi Pamela) e del cessionario (il nuovo creditore: Nuova Autocarrozzeria Jolly snc). Il debitore ceduto (Unipolsai ass.ni spa) non è parte del contratto di cessione e perciò non assume alcun diritto o obbligo che abbia titolo in tale contratto.

In senso contrario, la società appellata fa notare che la cessione del credito avviene in favore del cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie personali e reali, anche con gli altri accessori (art. 1263 c.c., comma 1), tra i quali vanno senz'altro ricompresi, come anche in dottrina posto in rilievo, i poteri connessi al contenuto e all'esercizio del credito.

Ma il punto è: se la cessione del credito avviene in favore del cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie personali e reali, anche con gli altri accessori, come debba essere intesa l'accezione "altri accessori" di cui all'art 1263 cc.

A riguardo, è frequente l'affermazione, anche in dottrina, che tra gli accessori rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, "*ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito*". (Cass. 15.9.1999 n. 9823). In generale, mentre non si dubita che debbano essere ricompresi i poteri connessi al contenuto e all'esercizio del credito, le azioni giudiziarie a tutela del credito, ad esempio l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta e i rimedi convenzionali contro l'inadempimento (es., clausola penale), si tende ad escludere i rimedi posti a tutela della parte contrattuale, sia giudiziali (es., l'azione di risoluzione o di annullamento o di rescissione del contratto: cfr. Cass., 28/4/1967, n. 776), che convenzionali (es., clausola risolutiva espressa), attenendo essi alla sorte del contratto, e non del mero credito (Cass 22601/2012).



In definitiva, la *ratio* sottesa alla coerente applicazione di tali principi è quella di ritenere che oggetto della cessione sia non solo il diritto di credito isolatamente considerato, ma anche ogni situazione giuridica in grado di accrescerne la possibilità di soddisfazione e l'utilità economica mediante l'adempimento, quali garanzie, privilegi ed azioni a tutela del diritto di relativo ceduto. In questa prospettiva, non può non essere considerato che la questione della vessatorietà della clausola, e quindi della stessa efficacia, allorquando attenga alla esistenza ed esigibilità della situazione ceduta (e non al regolamento negoziale nel suo complesso). In tal caso, l'azione diretta a farne valere l'inefficacia sarà pure essa accessoria al credito e dovrà ritenersi esperibile dal cessionario, che subisce il pregiudizio inerente alla detta inesigibilità". Come si è sopra precisato, la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Pertanto, costituisce corollario coerente con tale principio sostenere che dei diritti derivanti dal contratto, acquista altresì tutti quelli rivolti alla realizzazione e tutela del credito ceduto, non le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. In questa prospettiva, l'inefficacia della clausola vessatoria non attiene alla natura ed essenza del negozio ma alla natura e, quindi, alla tutela del credito da esso nascente, tanto più nel caso di specie, dove l'assicurata nell'atto di cessione in esame ha espressamente fatto riferimento oltre che al credito, a tutti " *i poteri e facoltà*" ad esso inerenti.



II

Per quanto riguarda il terzo motivo di gravame, va osservato che le condizioni di polizza, per quanto attiene agli eventi socio-politici, puntualizzano espressamente che *“in caso di sinistro, la società detrae dall’ammontare del danno, lo scoperto o il minimo non indennizzabile, se pattuiti sulla Scheda di polizza”* (F.4: scoperto e minimo non indennizzabile).

Nella scheda di polizza è stata inserita la misura delle due voci richiamate nella polizza (rispettivamente 10 % e 300,00 €), ma non è stato in alcun modo derogato al contenuto delle condizioni di polizza, talché in base alla chiara interpretazione letterale deve concludersi nel senso della loro alternatività (a scelta della compagnia), talché l’appello anche per tale aspetto deve essere integralmente disatteso.

III

Quanto agli ulteriori motivi articolati dalla UNIPOL DAI, il secondo appare strettamente correlato al quarto. In proposito, deve senz’altro tenersi in debita considerazione che oggetto del trasferimento è situazione soggettiva vantata dall’assicurata, comprensiva di ogni potere e facoltà rivolti alla realizzazione e tutela del credito ceduto,

Intanto, non può revocarsi in dubbio che la clausola richiamata per l’ipotesi in esame di eventi sociopolitici (F.9.4 delle condizioni generali di polizza) costituisca una forma di limitazione della libertà contrattuale dell’assicurato e rientra comunque nella presunzione di cui all’art 33 comma 2, lett. t, del codice del consumo, quand’anche inserita e valutata sistematicamente alla luce dei vantaggi offerti e di cui, peraltro, al momento della sottoscrizione non è si è in grado di valutare l’incidenza.

Attesa la presunzione di legge richiamata, l’assicurato (e per esso, per quanto si puntualizzerà, il cessionario) non era tenuto a fornire dimostrazione di uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.



Vertendosi in tema di contratto pacificamente concluso mediante la sottoscrizione di moduli e formulari, tale clausola avrebbe richiesto una apposita approvazione nonché la dimostrazione, da parte dell'assicuratore, di averne adeguatamente sottolineato ed illustrato la portata e che l'assicurato l'abbia consapevolmente accettata.

Conseguentemente, sul punto la decisione del giudice di primo grado appare sostanzialmente corretta e condivisibile, anche in relazione all'ulteriore motivo di doglianza concernente il rilievo d'ufficio.

In ragione dei più recenti arresti giurisprudenziali, la clausola vessatoria di un contratto, in cui una delle parti è un consumatore, anche se è stata oggetto di trattativa, deve ritenersi inefficace, mentre il resto del contratto rimane in vigore (*Cass. 17 gennaio 2017, n 923; Cass. Su 26242/2014; Cass su 26243/2014 Cass n 6784 del 21.3.2014*). L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudizio, addirittura in grado di appello ove non rilevata in primo grado Cass., sez un n 14828 del 2012, recependo l'orientamento della Corte di Giustizia del 4.6.2009 (proc n 243/08) ed espressamente richiamato anche dal giudice di pace- Nell'ottica ermeneutica fatta propria dal giudicante, la stessa riconosciuta possibilità di rilevare d'ufficio la vessatorietà della clausola, appare coesistente al diritto di credito che nasce come credito del "consumatore". Il potere processuale riconosciuto al giudice è correlato alla natura del credito ed alla tutela sostanziale che il legislatore ha inteso riconoscere al soggetto che, nell'ambito dei rapporti negoziali, riveste la qualifica di "consumatore".

Invero, la disciplina richiamata dal giudice di primo grado non opera solo sul piano processuale, sicché il successivo trasferimento della situazione soggettiva (con tutti gli accessori) non ne muta la sua natura giuridica e non si conforma al soggetto che la fa valere in giudizio.



In definitiva, deve ritenersi operante il principio della rilevabilità d'ufficio della inefficacia della clausola *de qua*, anche a seguito della cessione del credito.

Purtuttavia, in concreto, il principio in esame avrebbe dovuto essere contemperato con il principio di collaborazione tra giudice e parti del processo, in forza del quale il giudice deve procurare il contraddittorio delle parti rispetto alle questioni rilevate d'ufficio determinando, la mancata segnalazione la nullità per violazione del diritto di difesa delle parti(*Cass, sez. un., 4.9.2012, n 14828*).

Effettivamente, nel caso di specie, il giudice di primo grado non ha sollecitato il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, ma qualora la violazione si sia verificata nel giudizio di primo grado, in applicazione del principio devolutivo, deve pur sempre essere articolato specifico motivo di impugnazione la domanda in appello accompagnato dalla indicazione delle attività processuali che la parte avrebbe potuto porre in essere(art 354 , comma 4, cpc) con possibilità di rimessione in termini per lo svolgimento nel processo di appello delle attività il cui esercizio non è stato possibile (*Trib Torino 657/2017 depositata il 7 febbraio 2017*).

In assenza di specifiche doglianze e censure sul punto, la sentenza deve essere integralmente confermata, anche se l'ultimo aspetto segnalato, unitamente alla novità delle questioni trattate, giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale di PRATO, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 38/16 (rep. n. 75/16; cron. n. 383/16), emessa in data 18/01/16 e depositata in Cancelleria il 19/01/16 dal Giudice di Pace di PRATO, proposto dalla UNIPOL SAI Ass Spa nei confronti della NUOVA AUTOCARROZZERIA JOLLY SNC , in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 26 aprile 2016, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:



a) rigetta

l'appello, confermando la sentenza impugnata;

b) compensa

le spese processuali del presente grado di giudizio.

Così deciso in data 29 marzo 2018 dal Tribunale di PRATO, in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico.

Il Giudice est.
Dott. Michele Sirgiovanni

